

Autore Avv. Massimo Palisi







Immissioni acustiche per esigenze di produzione: prevalente Ã" comunque il diritto alla salute

## **Descrizione**

La Corte di Cassazione, con la sentenza di 10 gennaio 2025 n. 631, conferma il proprio costante orientamento per il quale: â??in tema di immissioni acustiche (nella specie, come nel caso in esame, provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo lâ??art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unitA immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di **svolgimento di** attività produttive, consente lâ??elevazione della soglia di tollerabilitÃ, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. Sez. 1, 12/07/2016 n. 14180; in senso conforme, Cass Sez. 2, n. 35856 del 2017). Questa Corte si Ã" più volte occupata della materia delle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione ed Ã" sempre pervenuta alla conclusione che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità (sia nella vigenza della disciplina di cui al D.P.R. n. 142/2008 evocato sia a seguito della??entrata in vigore dellâ??art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009), diversit di tutele a cui non puÃ<sup>2</sup> aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dellâ??art. 844 c.c., con lâ??effetto di escludere lâ??accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilitA, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento della??interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. tra tante, Cass. Sez. 3, 7/10/2016 n. 20198; Cass. Sez. 3, 16/10/2015 n. 20927).

## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 26 Gen 2025